

Il Commento Amministratori

Regionalismo, individuare subito corrette strategie per la rilevazione dei fabbisogni standard

di Ettore Jorio
13 Febbraio 2024

Con l'approssimarsi del verosimile sì definitivo della Camera al testo dell'originario Ddl Calderoli, per come emendato e approvato al Senato lo scorso 23 gennaio, il confronto sta diventando duro. Spesso le immaginazioni e i pregiudizi sovrastano per rumorosità le reali ragioni e il significato della proposta di legge quadro attuativa del regionalismo asimmetrico.

Ciò perché non è facile mettere in relazione i problemi che conseguiranno alle istanze delle Regioni di pretendere una maggiore autonomia legislativa con il testo inizialmente proposto, l'intaglio alle sue precedenti versioni insediato nella legge di bilancio per il 2023, i ritardi accumulati dal Governo nel dare l'avvio ai lavori dell'istituita Cabina di regia, l'aver optato, dopo avere perso tre mesi di tempo prezioso, per la costituzione del Clep. Un organismo al quale l'anzidetto ritardo commisurato con una scadenza quasi impellente ha impedito l'eshaustività dell'analisi e la completezza del risultato.

Con le elezioni europee che impongono il solito tran tran della competizione elettorale, il tema del regionalismo differenziato diventerà il focus dei "comizi". Meglio, rappresenterà il casus belli da brandire dai contrari attraverso i media, seppure impropriamente, additandolo come sedicente pericolo di divisione del Paese tra ricchi e poveri, con minacciata emarginazione dei numerosi diseredati tanto da indurli a reagire attraverso le urne. Al riguardo, tuttavia non si comprende persino in quanti segmenti, atteso che le motivazioni addotte appaiono ben lontane dalla verità costituzionale e dalla legislazione attuativa che si ritengono minacciose e che, invece, appaiono complessivamente più garanti dell'esigibilità uniforme dei diritti civili e sociali, di quanto avvenga oggi.

Per meglio rappresentare la sintesi di cosa stia accadendo, ma anche allo scopo di contribuire alla chiarezza ed evitare il continuo mescolare della carte cui si sta assistendo, si renderebbe utile la predisposizione di uno strumento schematico che raccogliesse gli accaduti e scandisse gli impegni, cui non potere rinunciare in assoluto.

Una sorta di bilancio a oggi, meglio lo «stato patrimoniale» attualizzato, a sezioni contrapposte, dell'attuazione costituzionale riguardante i temi che sono in torneo politico, dove elencare - da una parte - le attività, nel senso di delineare quelle con il segno più, e - dall'altra - le passività, ovverosia quella contraddistinte dal segno meno. Il tutto seguito da una scansione programmatica da concretizzare nel più breve tempo possibile.

A monte di tutto, regna la intervenuta revisione del Titolo V, Parte II, della Carta, perfezionata con la legge costituzionale 3/2001, consacrata dal referendum popolare confermativo del 7 ottobre precedente. Ciò perché predominante sull'argomento in generale con gli articoli 116.3, 117.2 e 3, 119, con a valle la legge attuativa di quest'ultimo 42/09 e del decreto delegato 68/2011, afferenti al federalismo fiscale.

Attività

- 2019: Ddl Boccia;
- 2022: Ddl Gelmini;
- 2023: Ddl Calderoli;
- Legge di bilancio per il 2023;

a) match point per Calderoli rispetto alle precedenti opzioni, almeno così sembrava nelle aspettative di anticipare la definizione dei Lep e costi/fabbisogni standard rispetto all'applicazione del regionalismo asimmetrico (articolo 1, commi 791/801);

b) costituzione della Cabina di regia in seno all'Esecutivo (comma 792, legge 197/2022);

- 2023 (23 marzo): costituzione Clep, presieduto dal prof. Cassese e composto da sessanta esponenti di altissimo profilo;

- 2023 (23 ottobre): deposito del "Rapporto finale" del Clep, ridotto nella sua composizione a seguito di cinque defezioni significative;

- 2024 (23 gennaio): approvazione in Senato del testo del Ddl Calderoli emendato, con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti.

Passività

- Ddl Boccia e Ddl Gelmini sacrificati sull'altare della caduta dei rispettivi governi (Conte II e Draghi);

- match point in favore di Calderoli nettamente sprecato nel rispetto del termine assegnato di un anno e dunque della ratio, dal momento che quello fissato del 31 dicembre 2023 è trascorso senza produrre alcunché;

- "Rapporto finale" del Clep dal contenuto non entusiasmante, sia perché afferente solo alle materie differenziabili che per completezza argomentativa, dal momento che per Lep sarebbero da intendere anche i corrispondenti elementi utili a facilitare le previsioni dei rispettivi costi di erogazione. Un deficit, questo, per la verità generato dalla lettera della legge 197/2022, comma 793, e, di conseguenza, anche del Dpcm 23 marzo 2023 (per una mera curiosità, con ricorso anche qui al ricorrente numero 23) utilizzata in modo, francamente, improprio, tanto da fare erroneamente supporre che i Lep costituzionali non si riferissero a tutte le materie o quasi, nonostante la macrocategoria dei diritti civili e sociali;

- naturale slittamento di due anni dei termini suddetti, di individuazione (mediante Dpcm ovvero decreti legislativi, si vedrà) dei Lep e determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard, atteso che se ne prevede la luce entro il 2025. Una ulteriore prova, questa, di consapevole lentezza provvedimento che è dimostrativa dell'approssimazione al tema, nonostante siano passati 15 anni dalla sua previsione legislativa (legge 42/09).

Fatte queste premesse, va da sé che il «netto patrimoniale» politico-istituzionale, risultante per differenza tra le attività espletate e di quelle bruciate, raggiunge soglie di negatività elevata. Un risultato costitutivo di un deficit patrimoniale cui occorrerà opporre, come unico assoluto rimedio, un consistente «risultato di esercizio», altrettanto politico-istituzionale, da realizzare nel breve, pena l'affondamento dell'iniziativa.

Prima fra tutti, necessiterà una sensibile implementazione del «Rapporto finale» del Clep di tutto quel tanto che a esso manca, sia in relazione alle materie di competenza residuale delle Regioni che a quelle statali non differenziabili nonché a tutte quelle necessariamente trasversali nella concretizzazione dei Lep.

Nondimeno occorre fare ciò che doveva essere fatto alla luce del Dlgs 68/2011, quantomeno per le materie afferenti.


Gli impegni di esercizio politico-istituzionale, tali da determinare – come se fosse un'ipotesi ineludibile – un aumento del netto patrimoniale della corretta attuazione della Costituzione, dovranno pertanto essere rivolti a:

1) individuare corrette strategie per la rilevazione dei fabbisogni standard regionali riguardanti tutte le materie palesemente riconducibili a Lep, comparandone - in una alla individuazione dei relativi costi standard per Lep – i relativi costi con i rispettivi gettiti fiscali, nonché di quelli riferibili ai non Lep;

2) perfezionare, con qualche buona idea nella testa, una ipotesi seria della disciplina perequativa ordinaria che utilizzi l'anzidetta attività preparatoria dell'individuazione dei fabbisogni standard per intervenire in supporto delle Regioni povere a garanzia di erogazione dei Lep;

3) concretizzare un provvedimento normativo - sulla scia del Dlgs 88/201 e del Dm 26 novembre 20101, attuativi entrambi del federalismo fiscali - che scandisca la procedura, da mettere in piedi subito, di perequazione infrastrutturale all'insegna dell'obiettivo «tutti uguali alla partenza» delle politiche erogate mediante Lep.

Non produrre un siffatto tempestivo «profitto di esercizio governativo», vorrà dire, nella concretezza, volere fare abortire il tutto con un conseguenziale default della Costituzione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

